

gli affari che occorrono richiedere  
 astrone l'opera di altro Notajo,  
 e perciò si riteneva una fascia  
 la nomina di un titolare in di  
 lui surrogazione, a quanto meno  
 di un Coadiutore che supplisca  
 sotto la responsabilità del Signor  
 Porru.

Ed il Consiglio per le ragioni  
 predette deliberava si facesse  
 offerir presso il Signor Presidente  
 del Consiglio Notarile di Cagliari  
 giusta si degna provvedere in un  
 modo o nell'altro onde apporre  
 le esigenze della popolazione.

### Oggetto

Regolamento per l'uso dell'  
 seguedotto

Si veda lettera del Regolamento  
 per l'uso dell'seguedotto, della cui  
 redazione venne incaricato il  
 Segretario.

È così formulato:

## Art. 1.

L'uso dell'acquedotto, finché lo si avrà  
 così provvisoriamente, è limitato e  
 ristretto ai bisogni semplicemente  
 domestici.

## Art. 2.

Da nessun uso si permette la dra-  
 mazione dell'acqua a domicilio.

## Art. 3.

Quando per ora un solo e di pic-  
 colissime dimensioni il conduttore  
 dell'acqua, questa non può prendersi  
 che al dettaglio.

Però, salvo il caso di cui nell'  
 articolo seguente, è vietato l'uso  
 di recipienti di grande capacità,  
 per non essere impediti e incorno-  
 dati coloro che nell'altre maniere  
 se ne servono.

## Art. 4.

Sono escluse da tale divieto quelle  
 sole famiglie le quali a provvisto  
 quotidiano minuto prefe-  
 rono provvisto periodicamente  
 considerabili per i bisogni, beninteso,

paramenti Domestici:

Art. 5.

L'acqua in questo caso Deve pre-  
dersi o di buon mattino o di notte,  
prima cioè che incominci il consumo  
dei consumatori; o Dopo che l'in-  
tervento di ogni sia cessato.

Art. 6.

Chi fa le provviste nel modo di  
cui all'art. 4. Deve rendere avvertito  
il Sindaco e richiederne la sua  
autorizzazione, si formandolo della  
quantità d'acqua che vuol prendere  
e del giorno a ciò destinato.

Art. 7.

Ogni ulteriore permesso verrà negato  
a coloro che abusano della facoltà  
di cui al predetto articolo 4, non  
osservando l'orario permesso, o  
provvedendosi d'una quantità  
d'acqua maggiore di quella che  
denunciarono.

Art. 8.

Se si del pari vietata la vendita  
alle persone estranee al Comune

per le stesse ragioni per le quali non sono  
per ora proposti le provviste in grandi  
quantità, e anche perché occorre allora  
più con perdita che con vantaggio  
un servizio apposto.

Art. 9.

Le provviste, nell'interesse stesso dei  
consumatori, debbono farsi in modo  
da evitare la dispersione dell'  
acqua.

Art. 10.

Quando la fontanella e la sua  
chiavetta venissero per qualunque  
motivo ed in qualsiasi modo guastate  
o distrutte, e si causasse l'entrate  
del danno, saranno posti a carico  
del medesimo le spese occorrenti  
per le riparazioni, o per l'acquisto  
e collocamento dell'una e dell'  
altra.

Art. 11.

Due sono le classi dei contribuenti:

Le famiglie non provvedute

Di isterna,

Coloro, anche non consumatori,  
che ne sono provveduti.

Art. 12.

Le famiglie che hanno isterna  
pagheranno la metà della quota  
che risulterà per tutte le altre.

Art. 13.

Sia maggiore o minore il numero  
della famiglia, maggiore o minore  
il consumo dell'acqua, la quota  
sarà eguale per tutte i consumatori.

Art. 14.

Il ruolo dei contribuenti verrà compi-  
tato dalla giunta Municipale in  
base alle liquidazioni e quote  
che saranno spedite dalla Società  
dell'acquedotto.

Una affisso nei modi e luoghi  
soliti per quindici giorni consecutivi,  
rendendone nota la pubblicazione  
con apposito manifesto.

Art. 15.

Repartendosi il prezzo dell'acqua  
in parti eguali per ciascuna delle